

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE SECONDA

riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Sergio	Brescia	Presidente
Alberto	Tilocca	Consigliere
Assunta	Marini	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. ⁶⁸⁹⁷ dell'anno ²⁰⁰⁶, posta in decisione all'udienza del 31.10.2012 e vertente

TRA

[REDACTED] A, c.f.:[REDACTED]

[REDACTED] O, C.f.:[REDACTED],

entrambi residenti a [REDACTED], in [REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. Cosimo Rillo, con studio in Roma Via di San Bartolomeo de' Vaccinari 19, giusta delega a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado

APPELLANTI

E

BIPOP CARIRE SPA

appartenente al Gruppo Bancario Capitalia, con sede in Brescia, Via Sorba-

h

nella 26, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Francesco Spinelli, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Umberto Morera del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo Giuseppe Toniolo 6, giusta delega in calce alla copia notificata dell'atto di appello.

C.F. - 03336830967

APPELLATA

Oggetto: contratti bancari

Conclusioni:

Per l'appellante

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accertare l'inadempimento della convenuta agli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali descritti in premessa e, per l'effetto

- dichiarare la risoluzione del contratto di conto corrente bancario ...e del contratto relativo al deposito ed amministrazione titoli...;
- condannare la convenuta alla restituzione della somma depositata sul conto corrente... in misura di € 7.800,53, ed al rimborso di € 3.649,50, pari al valore attuale dei titoli di cui al deposito
- condannare la Bipop Carire S.p.a. all'adempimento dell'obbligo di informazione relativo alla collocazione delle gestioni patrimoniali in fondi "Personal invest" n.599091/001 e n. 599091/002;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno da inadempimento, in misura di € 5.000 o nella misura minore che sarà provata nel corso del giudizio ovvero determinata in via equitativa;
- condannare la convenuta alla corresponsione degli interessi di mora dalla domanda.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.

Per l'appellata

Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'avversa impugnazione poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impu-

gnata.

Con ogni consequenziale ed opportuna pronuncia e con condanna dell'appellante all'integrale refusione delle spese di questo giudizio.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Oggetto del giudizio

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] b ed [REDACTED] a [REDACTED] p convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Tivoli, la Bipop Carire spa chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione di un contratto di conto corrente e di un contratto di deposito a amministrazione titoli e che la stessa fosse condannata al risarcimento del danno nonché all'adempimento dell'obbligo d'informazione relativo alla collocazione delle gestioni dei fondi patrimoniali citati.

A sostegno della domanda gli attori esponevano di essere titolari di cc presso l'agenzia di Tivoli n. 272 della banca convenuta e di avere inoltre intrattenuto con la medesima un rapporto di deposito titoli e di gestione fondi patrimoniali;

di essersi recato il [REDACTED], in data 8.1.2005 presso la suddetta agenzia apprendo dal direttore che lo sportello era stato ceduto alla Banca Unipol e che pertanto non era possibile eseguire alcun tipo di operazione se non sottoscrivendo altro contratto di cc con la Banca Unipol spa;

di non aver ricevuto alcuna necessaria e preventiva informazione in ordine alla cessione e che alla data della citazione del 16.1.2003, non aveva ancora avuto comunicazioni in ordine alla nuova collocazione del cc restando così impedito ai titolari del cc di disporre in qualsiasi momento delle somme relative a tale rapporto con conseguente grave inadempimento della convenuta.

Si costituiva la convenuta rilevando che la cessione d'azienda in favore della Banca Unipol era avvenuta il 31.12.2002 e che con missive del 10.1.2003 a tutti i "clienti trattenuti" era stata inviata una missiva con tutte le necessarie informazioni attinenti la cessione.

Inoltre erano state osservate le forme di pubblicità attuate per tali tipi di cessione (Pubblicazione G.U.). Concludeva pertanto la convenuta chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice.

Espletata l'istruttoria, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva decisa con sentenza n. 844/05, del 28.10-03.11.05.

La sentenza di primo grado

Con la citata sentenza il Tribunale di Tivoli rigettava la domanda condannando parte attrice al pagamento delle spese processuali.

Osservava il giudice di primo grado che, ceduto in data 31.12.2002 un ramo d'azienda alla Banca Unipol spa ad opera della convenuta, quest'ultima con missiva datata 27.12.2002 inviata il 10.1.2003 , comunicava alla clientela interessata, la cessione ad altro istituto degli sportelli contratto di cessione di ramo d'azienda del 31.12.2002;

che, tenuto conto della data della stipula dell'atto di cessione del 31.12.2002, la comunicazione, con la quale venivano specificate le condizioni per la prosecuzione del rapporto, risultava sufficientemente tempestiva;

che, quanto all'omessa comunicazione preventiva dell'intervenuta cessione l'autorizzazione della Banca d'Italia alla cessione di ramo d'azienda in favore della Banca Unipol era intervenuta in data 30.12.2002, come da documentazione depositata, sicché prima di tale data la convenuta non avrebbe potuto comunicare circostanze delle quali era ancora incerto il verificarsi;

che, pertanto non sussisteva alcuna violazione di buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della società convenuta.

Inoltre, secondo il giudice di primo grado, intervenuta la cessione, l'onere di comunicare l'allocazione dei rapporti ceduti spettava al cessionario giacché ex art. 2558 cc la cessione dell'azienda, alla quale è equiparabile la cessione di ramo d'azienda, determina un'automatica successione nei contratti facenti capo al ramo aziendale ceduto, pertanto il ritenuto ritardo con il quale la Banca Unipol spa comunicava alla parte attrice la allocazione dei rapporti contrattuali già intrattenuti con la Bipop poteva al più essere imputato a que-

st'ultima.

L'appello

Con atto di appello notificato in data 16 novembre 2006, i signori [REDACTED] e [REDACTED] hanno impugnato la sentenza citata, affidando il proprio gravame oltre alla reiterazione delle questioni già sollevate in primo grado, ad un unico motivo di appello con il quale lamentano che la sentenza impugnata si fondeva sul presupposto, totalmente infondato, secondo cui i propri rapporti di conto corrente e di deposito titoli fossero stati ceduti dalla Bipop Carire alla Banca Unipol, mentre in realtà gli stessi non erano mai stati ceduti dalla Bipop Carire alla Banca Unipol.

In realtà, deducono gli appellanti la Bipop Carire, in occasione della cessione dell'agenzia 272 di Tivoli alla Banca Unipol, aveva mantenuto i predetti rapporti trasferendo tuttavia le somme ed i titoli in località rimasta ignota fino al ricevimento della comunicazione del 25.03.03, citata nella sentenza.

Si è costituita la banca convenuta eccependo l'infondatezza dell'appello, precisando che nel caso di specie al trasferimento del ramo di azienda non era succeduta l'automatica cessione di tutti i rapporti contrattuali, infatti i contratti dedotti in lite non erano effettivamente stati trasferiti.

Ciò comunque risultava irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda dal momento che gli appellanti erano stati tempestivamente avvisati della cessione, del trasferimento dei loro contratti e delle modalità necessarie per la prosecuzione del rapporto.

Eccepiva, comunque, l'insussistenza di un danno da risarcire.

L'appello è infondato e va quindi rigettato.

Invero sebbene nel caso di specie, come è pacifico tra le parti e documentalmente provato, i rapporti di conto corrente e gestione fondi degli appellanti non siano stati trasferiti alla banca cessionaria ma siano rimasti in carico alla appellata, non può ritenersi che quest'ultima abbia tenuto un comportamento inadempiente tale da comportare l'accoglimento della domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni.

La Banca Bibop, che aveva ceduto fra gli altri, lo sportello ove gli appellanti avevano i propri conti, alla Unipol Banca spa in data 31.12.2002.

In data 10.1.2003, come da produzione in atti (cfn all1 del fascicolo di primo grado dell'appellata) la BIPOP inviava agli appellanti una missiva con la quale comunicava il trasferimento dello sportello ed il mantenimento del rapporto e le istruzioni per la prosecuzione dei rapporti o comunque per avere le necessarie informazioni.

Tale comunicazione, conformemente a quanto osservato già dal giudice di primo grado appare idonea a porre i clienti nelle condizioni di conoscere quanto necessario alla prosecuzione del rapporto e comunque tale da escludere ogni inadempimento della Banca anche in relazione agli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, anche considerando che nella lettera di informazione veniva specificato che ai clienti trattenuti veniva assicurata la continuazione regolare dell'operatività bancaria con la BIPOP; che per le operazioni di sportello, era possibile rivolgersi nella più vicina filiale del GRUPPO CAPITALIA, si manteneva la disponibilità del Promotore Finanziario di fiducia e veniva infine fornito il numero di telefono del call center dedicato.

Che poi tale lettera sia stata effettivamente spedita risulta dal report della società Euro Intermail incaricata delle comunicazioni, mentre un'eventuale mancata ricezione non potrebbe essere imputata alla appellata.

Peraltro va sottolineato che la cessione era stata autorizzata dalla Banca d'Italia che l'elenco degli sportelli ceduti era stato debitamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che quindi gli appellanti ben potevano tempestivamente attuare quanto necessario per mantenere o chiudere i rapporti con l'appellata.

Va infine sottolineato l'assoluta assenza di deduzioni e prova in ordine ai danni dei quali si richiede il risarcimento.

Il rigetto dell'appello comporta la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo in relazione all'attività svolta ed al valore della controversia.

P.Q.M.



La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da [redacted] e [redacted], avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.844/2005, così provvede:

rigetta l'appello;

condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado di appello che liquida in € 1860,00 di cui € 660,00 per la fase di studio, € 360,00 per la fase introduttiva ed € 840,00 per la fase decisoria, oltre oneri di legge.

Così deciso in Roma il 22.5.2013

Il Presidente

(dott. Sergio Brescia)



Il consigliere est.

(dott.ssa A. Marini)



Depositato in Cancelleria
Roma, il 11 GIU. 2013
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Claudia Cannarella

